



Direzione

Elisabetta Cecchini
e-mail: cecchini@atarifiuti.an.it

Spett.le Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona (AN)

Alla c.a. del Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli
dell'Assessore
Dott. Fabio Fiorillo

E p.c. Spett.le Anconambiente S.p.A
Via del Commercio, 27
60127 Ancona (AN)

Alla c.a. dell'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Patrizio Ciotti

E p.c. al Presidente dell'ATO 2 Ancona
Dott.ssa Liana Serrani

Jesi, 29 dicembre 2015

OGGETTO: Comunicazione del Decreto del Presidente dell'ATA n. 24 del 23.12.2015 e trasferimento delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti.

Con la presente, in relazione a quanto in oggetto, si invia in allegato copia del Decreto del Presidente dell'ATA n. 24 del 23.12.2015 relativo alla formalizzazione della proroga tecnica del Contratto denominato "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" relativo all'affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A. e in scadenza alla data del 31.12.2015.

Si ritiene utile ricordare che, come stabilito nel suddetto Decreto, il Comune di Ancona entro e non oltre la data del 31.01.2016 dovrà esprimere all'ATA il proprio intendimento sulle modalità di prosecuzione dei servizi di gestione dell'igiene, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 del TUEL.

Inoltre, considerando che la "Convenzione di regolazione competenze trasferite al Consorzio Intercomunale Conero Ambiente in materia di ciclo integrato dei rifiuti", sottoscritta fra il Comune di Ancona e il Consorzio Intercomunale Conero Ambiente il 22.06.2007, secondo quanto disposto dall'art. 2 rubricato "Decorrenza", termina con la scadenza del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente S.p.A., il Comune di Ancona dovrà altresì attivarsi per provvedere all'adempimento di quanto previsto dall'art. 8 della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona,

Assemblea Territoriale
c/Ambito ATO2 - Ancona
www.atarifiuti.an.it

Sede legale:
Via Ruggeri, 5 - 60131 Ancona (AN)
C.F. 93135970429 Pec: atarifiuti@pec.it

Sede operativa:
Viale dell'Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731.200969 Fax 0731.221630



Prot. n. 5560 del 29/12/2015 (P) 1/15



ATO2 - ANCONA

Direzione

Elisabetta Cecchini
e-mail: cecchini@atarifiuti.an.it

sottoscritta in data 18 febbraio 2013 da tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, ATO 2 di Ancona.

In particolare, il sopra citato articolo, prevede che le funzioni si intendono trasferite all'ATA, "a decorrere dalla data da questa definita" con le relative competenze e poteri da parte dei Comuni partecipanti e, in merito alla predetta data, l'ATA in data 24.04.2013, ha approvato il documento programmatico nel quale espressamente ha disposto che: "entro il 31.12.2015 tutti i Comuni che non l'avessero ancora fatto, dovranno attivare il trasferimento delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti urbani all'ATA".

Pertanto, ricordando la prossimità del termine suddetto e con l'auspicio di fare cosa utile, si allega alla presente uno schema di delibera relativo alla formalizzazione del suddetto passaggio delle funzioni.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si coglie l'occasione per precisare che la suddetta deliberazione dovrà pervenire agli uffici dell'ATA entro la data del 31.01.2016.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Elisabetta Cecchini



COPIA DELL'ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 24

del 23.12.2015

Oggetto: L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" relativo all'affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A..

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" relativo all'affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A..

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- l'art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 denominata "*Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona*", sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito;
- in data 18.02.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.02.2013;
- la finalità da raggiungere di cui all'art. 1 della Convenzione, è quella di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti tramite l'ATA ed in particolare:
 - a. l'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;



- b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO ;
- c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- d. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;

VISTA la deliberazione n. 21 del 29.07.2015 con la quale l'Assemblea ha approvato il documento preliminare di sintesi sulle modalità di predisposizione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

RILEVATO che gli affidamenti nel periodo transitorio dovranno seguire i Piani Industriali della raccolta approvati dai Consorzi intercomunali che sono passati all'ATA, per favorire l'omogeneità delle modalità di servizio;

ATTESO CHE uno degli obiettivi primari dell'ATA è quello di procedere in modo rapido ad affidamenti atti a ridurre la frammentazione gestionale esistente, garantendo, per i Comuni che avranno attuato il trasferimento delle funzioni, la continuità del servizio rifiuti nelle more della gara per il gestore unico del servizio;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 5 del 13.03.2014 nella quale si è disposto che:

- gli attuali contratti di gestione dei Comuni in scadenza nel suddetto periodo transitorio dovranno essere prorogati laddove possibile o costituiti ex novo dall'ATA nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di pubblici servizi, al fine di prevenire un'eventuale emergenza ambientale con gravi ricadute di tipo igienico-sanitario connesse all'eventuale interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – che costituisce oltretutto illecito penalmente rilevante;
- nelle suddette procedure relative al periodo transitorio l'ATA dovrà avere comunque riguardo agli indirizzi che i Comuni vorranno dare per il proprio territorio, per quanto compatibili con le norme vigenti.....”

RICORDATO CHE allo scadere dei contratti in essere i Comuni non sono legittimati a esperire le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, adempimento di competenza dell'ATA ai sensi della L.R. 24/2009 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE a tutt'oggi il Comune di Ancona non ha manifestato la propria intenzione formalmente ai sensi della vigente normativa di settore, dandone tempestiva comunicazione all'ATA in considerazione della scadenza contrattuale del servizio di gestione ambientale sopra ricordata;

VISTA la nota Prot. n. 8286 della Società Anconambiente S.p.A., indirizzata all'ATA e riguardante la formalizzazione della proroga del contratto sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2011 e in scadenza il prossimo 31.12.2015, relativamente alla quale dalla documentazione in nostro possesso non risulta la previsione in sede contrattuale di alcuna eventuale proroga e, pertanto, ciò impedisce di procedere in tal senso (si veda in proposito la Sentenza n. 00755/2014 del 25.09.2014 del TAR Sardegna (Sezione Prima));

CONSIDERATO CHE si ritiene altresì utile ricordare quanto precisato sempre dalla sezione prima del medesimo Tribunale Amministrativo nella Sentenza n. 242/2012 del 06.03.2012, dove si richiama l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 che detta la disciplina transitoria valida per gli affidamenti in essere fino all'attuazione del nuovo sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d'Ambito, puntualizzando che tale norma non ha previsto la proroga *ex lege* degli affidamenti in corso ma si è solamente limitata a sancire la continuità dei contratti in corso fino alla loro naturale

scadenza, stipulati all'esito di procedure ad evidenza pubblica e secondo il proprio regime temporale, ferma restando la cessazione *ex lege*, anche anticipata, con l'operatività del nuovo gestore;

RITENENDO esclusa, pertanto, la possibilità di procedere correttamente ad una proroga formale, laddove il Comune di Ancona intendesse proseguire con l'attuale gestione, a seguito dell'adesione all'ATA tramite la sottoscrizione della relativa convenzione si ritiene imprescindibile considerare quanto segue:

- i Comuni che hanno trasferito le funzioni, non possono procedere autonomamente a nuovi affidamenti;
- l'ATA nelle more dell'individuazione del gestore unico per gli affidamenti in house in scadenza, laddove i Comuni intendessero proseguire con lo stesso tipo di gestione, non presenta i necessari requisiti per poter procedere con i predetti affidamenti in favore delle società partecipate dai singoli Comuni; diversamente potrebbe procedere all'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del gestore tramite una procedura ad evidenza pubblica;

RICORDATO CHE tutti i Comuni, in merito agli affidamenti in scadenza devono esprimere il proprio intendimento ai sensi dell'art. 42 del TUEL producendo un'apposita delibera consiliare che dovrà essere comunicata all'ATA e, pertanto entro e non oltre la data del 31.01.2016 il Comune di Ancona dovrà esprimersi formalmente in tal senso non essendo a tutt'oggi stato prodotto tale atto agli uffici dell'ATA come sopra ricordato;

VISTA la "Convenzione di regolazione competenze trasferite al Consorzio Intercomunale Conero Ambiente in materia di ciclo integrato dei rifiuti", sottoscritta fra il Comune di Ancona e il Consorzio Intercomunale Conero Ambiente il 22.06.2007, secondo quanto disposto dall'art. 2 rubricato "Decorrenza", termina con la scadenza del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente S.p.A.;

RILEVATA la necessità di garantire la continuità del servizio di igiene urbana nel Comune di Ancona a decorrere dalla data del 01.01.2016;

CONSIDERATO CHE:

- l'esercizio della proroga preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio e nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, richiede la stipula di nuovo rapporto negoziale;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle *ex novo*), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione. Anche il dato normativo di riferimento (art. 23, comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n. 939 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05/03/2013 n. 214);
- nel frattempo dovrà essere definita la procedura che vorrà intraprendere il Comune di Ancona;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 – rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 – rif. D. Lgs. 163/06 Articolo 56 – Codici 56.1);

DATO ATTO CHE la Società Anconambiente S.p.A. ha confermato la piena disponibilità a continuare il servizio, agli stessi patti e condizioni già previsti per il periodo di normale durata del contratto, fino al 30/06/2016,

CONSIDERATO quanto sopra precisato, di prorogare l'attuale affidamento per la gestione del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A. per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dal 01.01.2016 al 30.06.2016 alle medesime condizioni contrattuali in essa riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;
- l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 23, comma 2, della L. 62/2005;
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi di cui all'articolo 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di disporre la proroga del Contratto "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2001 e in scadenza al 31.12.2015, a decorrere dalla data del 01.01.2016 per un periodo massimo di n. 6 mesi;
2. Di dare atto che la suddetta proroga dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione del nuovo affidamento;
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Ancona il quale dovrà attivarsi entro e non oltre la data del 31.01.2016 per produrre all'ATA l'atto di cui all'art. 42 del TUEL, al fine di esprimere il proprio intendimento sulle modalità di prosecuzione dei servizi di gestione dell'igiene urbana il cui affidamento alla Società Anconambiente S.p.A. è in scadenza;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 23 dicembre 2015

La Direzione
f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore

f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 23.12.2015, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la proposta di proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" relativo all'affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A.;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

DATO ATTO che il documento istruttorio di cui sopra riporta il prescritto parere di regolarità tecnica;

DECRETA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre la proroga del Contratto "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2001 e in scadenza al 31.12.2015, a decorrere dalla data del 01.01.2016 per un periodo massimo di n. 6 mesi;
3. Di dare atto che la suddetta proroga dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione del nuovo affidamento;
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Ancona il quale dovrà attivarsi entro e non oltre la data del 31.01.2016 per produrre all'ATA l'atto di cui all'art. 42 del TUEL, al fine di esprimere il proprio intendimento sulle modalità di prosecuzione dei servizi di gestione dell'igiene urbana il cui affidamento alla Società Anconambiente S.p.A. è in scadenza;
5. Di dare mandato agli uffici dell'ATA di predisporre la necessaria documentazione contrattuale;
6. Di dare mandato al Direttore dell'ATA a procedere con la sottoscrizione della suddetta documentazione;
7. Di dichiarare, riscontrata l'urgenza del caso, immediatamente eseguibile il presente Decreto, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 23 dicembre 2015

Il Presidente
f.to dott.ssa Liana Serrani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, li

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal _____ al _____

Jesi, li

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 23.12.2015

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, li 23.12.2015

Il Direttore
f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

La presente copia, composta di n. 7 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e non consta di allegati.

Jesi, li 23.12.2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

Schema di delibera di Giunta Comunale per il trasferimento delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti.

OGGETTO: L.R. 24/2009 e successive modifiche – Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona – Trasferimento delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- l'art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 denominata *“Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona”*, sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito
- in data 18.02.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.02.2013;
- la finalità da raggiungere e di cui all'art. 1 della Convenzione, è quella di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti tramite l'ATA ed in particolare:
 - a. l'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
 - b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO ;
 - c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;

VALUTATO CHE:

- la *Convenzione*, all'art. 8 precisa che le funzioni si intendono trasferite all'ATA, "*a decorrere dalla data da questa definita*" con le relative competenze e poteri da parte dei Comuni partecipanti;
- l'ATA, in data 24.04.2013, ha approvato il documento programmatico nel quale espressamente ha disposto che: "entro il 31.12.2015 tutti i Comuni che non l'avessero ancora fatto, dovranno attivare il trasferimento delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti urbani all'ATA";
- è stato dato un termine finale ai Comuni medesimi decorso il quale le funzioni si intendono obbligatoriamente trasferite come impone la sopravvenuta normativa nazionale all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 che dispone: "*1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi*";

VISTA la deliberazione n. 21 del 29.07.2015 con la quale l'Assemblea ha approvato il documento preliminare di sintesi sulle modalità di predisposizione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

RICORDATO CHE allo scadere dei contratti in essere i Comuni non sono legittimati a esperire le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, adempimento di competenza dell'ATA ai sensi della L.R. 24/2009 e s.m.i.;

RILEVATO CHE la *ratio* primaria dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, è il superamento della frammentazione orizzontale nell'offerta di servizi pubblici locali attraverso la promozione di processi di concentrazione;

DATO ATTO che, ad oggi l'ATA si è formalmente costituita e sta espletando pienamente la propria attività;

ATTESO CHE uno degli obiettivi prioritari dell'ATA è quello di procedere in modo rapido ad affidamenti atti a ridurre le frammentazioni gestionali esistenti, garantendo, per i Comuni che avranno attuato il trasferimento delle funzioni, la continuità del servizio rifiuti nelle more della gara per il gestore del servizio d'ATO;

CONSIDERATO che il Contratto vigente per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana _____ prevede come scadenza la data del _____;

VISTI:

- l'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, con particolare riferimento all'art. 3-bis;
- il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, con particolare riferimento all'art. 34;
- la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale

DELIBERA

- 1) di trasferire con effetto dalla data del 01.01.2016 le funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona, ai sensi dell'art. 8 del comma 1 della L.R. 24/2009 e della Deliberazione n. 1 del 24.04.2013 dell'ATA avente ad oggetto "Approvazione Documento Programmatico" fermo restando in capo al Comune di _____ le proprie competenze:
 - ex art. 50, comma 5 D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento alle eventuali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con conseguente adozione delle ordinanze contingibili urgenti da parte del Sindaco quale rappresentante della comunità locali;
 - ex art. 42 comma 2 lett. b del D.Lgs 267/2000 laddove si prevede la competenza del Consiglio Comunale in materia di piani territoriali urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi e così via;
- 2) di dare mandato al _____ di predisporre tutti gli atti necessari al perfezionamento di detto trasferimento di funzioni, in collaborazione con la Direzione dell'ATA;
- 3) di trasmettere il presente atto all'ATA;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è _____;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Anconambiente S.p.A.

Da: "Anconambiente S.p.A." <info@anconambiente.it>
Data: mercoledì 30 dicembre 2015 15.07
A: "Ilaria Ballorini" <ilaria@adriaticagestioni.it>; <p.ciotti@anconambiente.it>; <a.gitto@anconambiente.it>; "Roberto Rubegni" <r.rubegni@tiscali.it>; "Lorenzo Vergnetta" <l.vergnetta@gmail.com>; "Antonio Gitto" <a.gitto@unich.it>; "Silvia Campanella" <silvia.campanella@comune.chiaravalle.an.it>; "Mauro Uffizialetti" <mauro.uffizialetti@commercialistiriuniti.it>; "Piergiorgio Dini" <p.dini@innovazioneaziendali.it>; <r.carboni@anconambiente.it>; "Donatella Decio" <d.decio@anconambiente.it>; "De Angelis" <a.deangelis@anconambiente.it>
Cc: <organismo.vigilanza@anconambiente.it>
Allega: Lettera al Anconambiente e Comune invio determina n.176 - 30.12.2015.pdf.p7m; determinazione_direttore_176_2015.pdf; Segnatura.xml
Oggetto: Fw: SERVIZIO RIFIUTI NEL COMUNE DI ANCONA:INVIO DETERMINAZIONE N.176 DEL 23/12/2015

From: atarifiutiancona@pec.it

Sent: Wednesday, December 30, 2015 2:43 PM

To: segreteria@pec.anconambiente.it ; comune.ancona@emarche.it

Subject: SERVIZIO RIFIUTI NEL COMUNE DI ANCONA:INVIO DETERMINAZIONE N.176 DEL 23/12/2015

Protocollo Informatico nr.5601 - 2015-12-30

Atina 10682



DETERMINAZIONE N. 176 DEL 23/12/2015

OGGETTO: Decreto del Presidente n. 24 del 23/12/2015 “L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A.”: impegno di spesa.


IL DIRETTORE
dott.ssa Elisabetta Cecchini

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Presidente n. 24 del 23.12.2015, immediatamente eseguibile, con cui è stata disposta la proroga tecnica del Contratto “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente S.p.A in data 19.07.2001 e in scadenza al 31.12.2015, a decorrere dalla data del 01.01.2016 per un periodo massimo di n. 6 mesi, confermando integralmente tutte le condizioni tecniche ed economiche del contratto stesso;

PREMESSO CHE il servizio igiene urbana nel Comune di Ancona è attualmente svolto dalla Società Anconambiente Spa, in virtù del contratto di affidamento da parte del Comune di Ancona del 19/07/2001 (reg. int. 10358 del 19/07/2001) con scadenza al 31/12/2015, comprensivo dei successivi, seguenti atti parti integrante del contratto stesso in essere:

- atto aggiuntivo del 12/05/2008 (prot. 377/2008) per la rideterminazione dell’importo contrattuale, ridefinizione dei termini di pagamento e modifica delle modalità di risoluzione delle controversie;
- atto aggiuntivo n. 2 del 12/12/2008 (prot. 868/2008) per l’avviato del sistema di raccolta porta a porta nel Comune di Ancona;
- lettera protocollo n. 568 del 29/04/2010 di affidamento pulizia dell’area parcheggio dello Stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria;
- lettera protocollo n. 1758 del 02/11/2011 di affidamento pulizia delle aiuole di Corso Carlo Alberto, ed l’integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca di piazza Diaz, di Ancona;
- accordo protocollo n. 1761 del 02/11/2010 per l’estensione dei servizi di spazzamento manuale, meccanico e di pulizia caditoie e diserbo alle nuove strade;
- l’istituzione di un servizio straordinario domenicale di raccolta rifiuti abbandonati e l’istituzione di un servizio straordinario per lo spostamento su richiesta ed il riposizionamento dei contenitori ad uso condominiale;
- accordo protocollo n. 198 del 07/02/2012 per la riorganizzazione del servizio in zona 5 (Portonovo, area Mandracchio e area frazionale) e la revisione del corrispettivo annuo del servizio raccolta in funzione delle variazioni dei volumi di fornitura;
- atto aggiuntivo n. 3 del 29/05/2013 (prot. 1129/2013) e corredata appendice sottoscritta il 03/04/2014 (prot. 1957/2014) per definizione del compenso per il conferimento e trasporto ad impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata, per l’istituzione del servizio di raccolta di oli vegetali esausti, con punti di





raccolta sul territorio, e per regolamentare il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti in aree pubbliche;

PRESO ATTO, pertanto, che la spesa derivante dalla suddetta proroga ammonta a complessivi 8.771.955,53 euro esclusa IVA di cui:

- 7.296.291,35 euro esclusa IVA per il servizio raccolta rifiuti;
- 1.475.664,18 euro esclusa IVA per il trattamento e lo smaltimento in discarica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta per l'ente maggiori stanziamenti di spesa, essendo prevista nel bilancio pluriennale 2015-2017 dell'ATA, con riferimento all'anno 2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 02/03/2015;

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
- la Legge Regionale Marche n. 24 del 12 ottobre 2009;
- la Circolare MAATT del 06 agosto 2013;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 24/04/2013 con la quale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono state individuate le specifiche funzioni di competenza della Direzione;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 23.03.2015 di approvazione del PEG per il triennio 2015-2017 ed i Decreti del Presidente n. 12 del 15.05.2015 e n. 19 del 03.08.2015 di variazione dello stesso;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;
- l'attestazione positiva, riportata in calce, di compatibilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a, punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

ACCERTATO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. che tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prendere atto che il Decreto del Presidente n. 24 del 23/12/2015 ha disposto la proroga tecnica del contratto in essere con Anconambiente S.p.a per il servizio di igiene urbana nel



Comune di Ancona per mesi 6 (sei) e pertanto fino al 30/06/2016 alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto stesso;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'ente maggiori stanziamenti di spesa, essendo prevista nel bilancio pluriennale 2015-2017 dell'ATA, con riferimento all'anno 2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 02/03/2015;
4. di dare atto che la spesa complessiva di 9.649.151,09 euro inclusa IVA trova la seguente copertura finanziaria:
 - capitolo 19530 "Servizio igiene urbana presso i comuni convenzionati", macroaggregato 1.03.02.15.004, del bilancio 2016 per la spesa per il servizio raccolta pari a 8.025.920,49 euro inclusa IVA;
 - al capitolo 19530, macroaggregato 1.03.02.15.005, del bilancio 2016 per la spesa per il servizio di trattamento e smaltimento in discarica pari a 1.623.230,60 euro inclusa IVA;
5. di dare mandato al Servizio direzione contratti raccolta rifiuti di trasmettere ad Anconambiente S.p.a. ed al Comune di Ancona il presente provvedimento;
6. di rappresentare che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5, 1 comma, della Legge 241/90 è il sottoscritto Direttore dell'ATA, dott.ssa Elisabetta Cecchini;
7. di rappresentare ai sensi dell'art 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determina può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio pianificazione campagne di comunicazione e rapporti con i media per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

Dott.ssa Simonetta Scaglia

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

Dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jesi, lì 23/12/2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Jesi, lì 23/12/2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

ATTESTAZIONE PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a, punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno/i di spesa da assumere **sono compatibili** con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Jesi, lì 23/12/2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 23/12/2015

OGGETTO: Decreto del Presidente n. 24 del 23/12/2015 “L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A.”; impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la seguente copertura finanziaria:

ELENCO IMPEGNI:

- n. 47/2016, capitolo 19530 per 8.025.920,49 euro;
- n. 48/2016, capitolo 19530 per 1.623.230,60 euro.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 23/12/2015

OGGETTO: Decreto del Presidente n. 24 del 23/12/2015 “*L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A.*”: impegno di spesa.

Si certifica che l’atto di cui sopra viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini